

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI - Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti del terzo settore

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

PROFESSIONISTI

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - Responsabilità civile

Leggi In evidenza

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni - Conferimento di quote in realizzo controllato seguito dalla donazione di quote - Abuso del diritto - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.2.2026 n. 42)

Con la risposta ad interpello 18.2.2026 n. [42](#), l'Agenzia delle Entrate esamina la natura abusiva di un'operazione di riorganizzazione aziendale, realizzata, anche in prospettiva del passaggio generazionale, da tre soggetti: il padre e i suoi due figli, soci di due diverse società.

Caso di specie

L'operazione concerne due diverse società:

- Alfa, che esercita attività di costruzione di immobili, di cui sono soci i due figli al 50% ciascuno;
- Beta, attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, di cui sono soci il padre (48,8%) e i due figli al 25,6% ciascuno.

L'operazione di riorganizzazione si svolgerà in due fasi:

- in primo luogo, il padre ed i suoi due figli costituiranno una *holding* di partecipazione, nella forma di srl, in cui conferiranno congiuntamente e complessivamente il 100% delle quote in loro possesso di Alfa e Beta, in regime di realizzo controllato a norma dell'[art. 177](#) co. 2 del TUIR;
- in un secondo momento, dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio della società conferitaria, il padre donerà ai due figli la nuda proprietà delle quote della neo costituita *holding* (che egli ha ottenuto a seguito del conferimento).

Inapplicabilità del regime di esenzione alla donazione di quote

La donazione della nuda proprietà delle partecipazioni - secondo quanto illustrato dagli istanti - scontrerà l'imposta di donazione secondo le regole ordinarie di cui al DLgs. [346/90](#), non risultando applicabile l'esenzione di cui all'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90, in quanto la donazione "*riguarda una quota non di controllo*". Si rileva, inoltre, in proposito, che la donazione della nuda proprietà, salvo patti eccezionali, non consente di accedere al beneficio, in quanto non attribuisce al donatario il diritto di voto (salvo esplicite pattuizioni di senso diverso, cfr. la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [271/2025](#)).

Pertanto, la donazione di partecipazioni della srl, dal padre ai figli, sarà assoggettata all'imposta di donazione su una base imponibile determinata facendo riferimento, a norma dell'[art. 16](#) del DLgs. 346/90, al patrimonio netto della srl *holding* (nulla si evince, dal testo del quesito, in relazione all'eventuale erosione della franchigia di cui godono i trasferimenti gratuiti ai parenti in linea retta ex [art. 7](#) del DLgs. 346/90).

Ragioni dell'operazione

La riorganizzazione - spiegano gli istanti - viene effettuata per gestire "*in maniera unitaria come un gruppo le società oggetto di conferimento*", allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche generate dalla gestione delle singole società e accentrare la *governance*, evitando i conflitti e prevenendoli, "*anche mediante appositi accorgimenti statuari*", come, in particolare, la specifica "clausola antistallo" prevista dalla bozza di statuto della *holding*.

Valutazione antiabuso

I contribuenti si rivolgono all'Agenzia per chiedere una valutazione antiabuso su tale operazione.

In primo luogo, l'Agenzia illustra i presupposti in presenza dei quali l'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000 rinviene l'abuso del diritto:

- il vantaggio fiscale indebito, "*costituito da «benefici», anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*;
- l'assenza di sostanza economica dell'operazione o delle operazioni poste in essere "*consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*";
- l'essenzialità del vantaggio fiscale.

Tali presupposti debbono concorrere congiuntamente: l'assenza anche di uno solo dei tre esclude l'abusività.

Vantaggio fiscale indebito

Seguendo la progressione suggerita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'[atto di indirizzo](#) 27.2.2025, l'Agenzia delle Entrate valuta in primo luogo la presenza del vantaggio indebito.

In proposito, l'Amministrazione evidenzia che la donazione della nuda proprietà delle quote della *holding* srl, da parte del padre a favore dei figli, dopo il conferimento a realizzo controllato, determina un risparmio fiscale, in termini di imposta di donazione, se confrontata con la donazione della nuda proprietà delle quote della sola Beta, che il padre detiene prima del conferimento.

Infatti, la base imponibile dell'imposta di donazione, a norma dell'[art. 16](#) del DLgs. 346/90, risulta inferiore sulla donazione delle quote della *holding* (rispetto a quella sulla donazione delle quote di Beta), in ragione del minor valore del patrimonio netto della holding rispetto a quello della società Beta.

Il valore del patrimonio netto societario, cui l'[art. 16](#) del DLgs. 346/90 ancora la determinazione della base imponibile dell'imposta di donazione, infatti, è inferiore nella *holding* rispetto all'operativa.

Tale vantaggio risulta, inoltre, indebito, in quanto contrasta con la *ratio* dell'[art. 16](#) del DLgs. 346/90 che nel fare riferimento al patrimonio netto contabile intende, sì, semplificare il processo di valutazione, ma comunque nel rispetto della capacità contributiva.

Sostanza economica

Secondo l'Amministrazione, nel caso di specie l'operazione non è priva di sostanza economica: la costituzione della *holding* tramite conferimento di partecipazioni in Alfa e Beta, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote della neocostituita holding, "*appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale*".

In particolare, l'operazione mira a realizzare la gestione coordinata e unitaria delle società (come dimostrato anche dalla clausola antistallo) e, contestualmente, avviare un graduale passaggio generazionale, teso a trasferire il controllo ai figli. Tali obiettivi non sarebbero realizzabili mediante la sola donazione delle quote di Beta dal padre ai figli.

In conclusione, l'Agenzia esclude il carattere abusivo dell'operazione.

art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212

art. 16 DLgs. 31.10.1990 n. 346

art. 177 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 3 DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.2.2026 n. 42

Il Quotidiano del Commercialista del 19.2.2026 - "Conferimento di partecipazioni in holding seguito da donazione di quote non abusivo" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 19.2.2026, p. 29 - "Passaggio generazionale, il conferimento non è abuso" - Germani A.

Manuali Eutekne del 2025, p. 157-222 - 'Pianificazione fiscale e abuso del diritto' - Enrico Zanetti

Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2025 - "Donazione "indiretta" di partecipazioni con attenzione all'imposta sulle donazioni" - Zanetti

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Donazione di partecipazioni" - Mauro A. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Abuso del diritto" - Alberti P. - Sgattoni C.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Lavoratori cessati nel 2025 - Dati relativi a fringe benefit e stock option - Comunicazione dei datori di lavoro - Istruzioni (messaggio INPS 13.2.2026 n. 536)

Con il messaggio 13.2.2026 n. [536](#), l'INPS ha fornito le istruzioni sia sulle modalità sia sulle tempistiche da rispettare per l'invio dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* al personale

cessato dal servizio nel 2025 con diritto a pensione e in relazione al quale lo stesso Istituto di previdenza è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

Fringe benefit 2025

L'[art. 1](#) co. 390 e 391 della L. 207/2024 prevede, per il periodo d'imposta 2025 (nonché per i successivi periodi di imposta 2026 e 2027), in deroga a quanto previsto dall'[art. 51](#) co. 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, entro il limite complessivo di:

- 1.000,00 euro;
- 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati), previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Il superamento delle suddette soglie comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (secondo le modalità ordinarie) e non soltanto della quota parte eccedente.

Fabbricati locati dai dipendenti neoassunti

L'[art. 1](#) co. 386 - 389 della L. 207/2024 prevede che, al ricorrere delle condizioni previste, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000,00 euro annui (se superiore solo la parte eccedente concorre alla formazione del reddito) e per i primi due anni dalla data di assunzione.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro nell'anno precedente alla data di assunzione.

Lavoratori cessati dal servizio nel 2025 con diritto a pensione

Se le somme o i valori riconosciuti a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell'anno d'imposta di percezione degli stessi (in questo caso, il 2025), l'INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d'imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro.

Nello specifico, l'INPS è tenuto ad effettuare:

- le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno entro il 28.2.2026 (ai sensi dell'[art. 23](#) co. 3 del DPR 600/73);
- a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le relative Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Comunicazione dei dati dei fringe benefit e stock option

Per permettere all'INPS di eseguire tempestivamente le operazioni in argomento, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro il 28.2.2026 i dati relativi ai compensi per *fringe benefit* e *stock option* erogati nel corso del periodo d'imposta 2025 al personale cessato dal servizio.

A tal fine occorre utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul portale INPS; è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un *file* predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei *file* che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto al termine stabilito del 28.2.2026 non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

art. 1 co. 386 L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 390 L. 30.12.2024 n. 207

Messaggio INPS 13.2.2026 n. 536

Il Quotidiano del Commercialista del 14.2.2026 - "Invio all'INPS dei dati sui fringe benefit e stock option 2025 entro il 28 febbraio" - Silvestro

Guide Eutekne - Lavoro - "Certificazione Unica" - Massara B.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Stock option" - Cotto A. - Sanna S. - Tombari E.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Enti del terzo settore - Chiarimenti sulle imposte dirette e sulla qualificazione fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2026 n. 1)

La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2026 n. [1](#) fornisce un inquadramento generale della disciplina ai fini delle imposte dirette relativa agli enti del Terzo settore (Titolo X del DLgs. [117/2017](#)), esaminando i criteri per definire la non commercialità delle attività di interesse generale e la qualificazione fiscale degli enti, le disposizioni specifiche per le varie categorie di ETS e i regimi fiscali agevolati. La circolare, in bozza, era stata posta in consultazione dal 19.12.2025 al 23.1.2026.

Inquadramento fiscale dell'ETS

Gli ETS rientrano tra i soggetti passivi IRES di cui all'[art. 73](#) co. 1 lett. b) o c) del TUIR, ossia tra gli enti privati diversi dalle società che hanno, oppure non hanno, per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'[art. 79](#) del DLgs. 117/2017 individua i criteri per determinare la natura non commerciale o commerciale degli ETS ai fini IRES, tenendo conto del risultato ottenuto dall'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 117/2017.

Le attività di interesse generale sono considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito, oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi; la non commercialità è confermata se i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. La circolare indica modalità semplificate per eseguire il test di commercialità in caso di esercizio di più attività di interesse generale. Gli enti (compresi quelli con personalità giuridica) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 euro possono considerare le diverse attività di interesse generale eventualmente svolte come un'unica attività. Gli altri ETS, invece, possono considerare globalmente le attività di interesse generale solo quando abbiano caratteristiche omogenee tra loro, sotto il profilo strutturale e funzionale, in ragione di elementi oggettivi.

A differenza delle attività di interesse generale, la commercialità delle attività diverse ([art. 6](#) del DLgs. 117/2017) e delle attività di raccolta fondi realizzate in forma continuativa ([art. 7](#) del DLgs. 117/2017) continua ad essere definita sulla base dei criteri del TUIR, in particolare dell'[art. 55](#).

Nella circolare vengono esaminati i diversi componenti che partecipano al giudizio di commercialità dell'ETS nel suo complesso quali entrate di natura non commerciale. Qualora, all'esito di questo giudizio, l'ETS dovesse risultare di natura commerciale, tutti i proventi sarebbero considerati componenti positivi del reddito d'impresa.

Regime forfetario per ODV e APS

Particolarmente interessanti sono i chiarimenti resi dalla circolare rispetto al regime forfetario per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui all'[art. 86](#) del DLgs. 117/2017:

- possono applicarlo anche le ODV e le APS che assumono natura commerciale;
- per il primo anno di entrata in vigore del regime (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025), ODV e APS possono accedervi considerando non i ricavi realizzati nell'anno precedente, ma quelli che presumono di realizzare nel 2026;
- nell'ambito del regime, plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari ([artt. 86, 88, 89 e 90](#) del TUIR) devono essere assoggettati a tassazione ordinaria, senza concorrere al raggiungimento della soglia massima rilevante ai fini della permanenza nel regime (pari a 85.000,00 euro);
- vige l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, salvo quanto previsto dal co. 9 dell'[art. 86](#) del DLgs. 117/2017 per le operazioni per le quali risultano debitori d'imposta.

Decorrenza

Ai sensi dell'[art. 104](#) co. 2 del DLgs. 117/2017, le disposizioni del Titolo X del codice del Terzo settore relative all'imposizione diretta si applicano agli enti del Terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, ossia dall'1.1.2026 per i soggetti solari. La medesima decorrenza è fissata dall'[art. 18](#) co. 9 del DLgs. 112/2017 per le agevolazioni fiscali fruibili dagli enti con qualifica di impresa sociale.

Gli enti del Terzo settore con esercizio non coincidente con l'anno solare sono soggetti alle nuove regole a partire dal periodo d'imposta che ha inizio nel 2026. Ad esempio, un ente del Terzo settore con esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto applica:

- le disposizioni fiscali previste dal TUIR e da altri regimi agevolati (es. L. [398/91](#)), per il periodo d'imposta che va dall'1.9.2025 al 31.8.2026;
- le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del DLgs. [117/2017](#), per il periodo d'imposta che va dall'1.9.2026 al 31.8.2027.

art. 79 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Circolare Agenzia Entrate 19.2.2026 n. 1

Italia Oggi del 20.2.2026, p. 29 - "Piccoli Ets, contabilità agevolata" - Damiani M.

Il Sole - 24 Ore del 20.2.2026, p. 28 - "Negli enti del terzo settore valorizzate le cessioni gratuite" - Sepio G.

Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2026 - "Regime forfetario aperto anche a ODV e APS commerciali" - Girinelli - Rivetti

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Utilizzo con comunicazioni irregolari - Modalità di regolarizzazione e sanzioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.2.2026 n. 40)

Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. [40](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'avvenuto utilizzo in compensazione del credito d'imposta 4.0 in caso di comunicazioni errate.

Quadro normativo

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell'[art. 6](#) del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0 ex [art. 1](#) co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020 e del DM [24.4.2024](#), che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

Per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30.3.2024 (vale a dire dall'entrata in vigore del DL [39/2024](#)), il contribuente è invece tenuto:

- alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l'apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Rilevanza di corrette comunicazioni per la fruizione dell'agevolazione

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la presentazione, nell'ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell'investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione (cfr. anche risposte a interpello nn. [260/2024](#) e [69/2025](#)).

Fattispecie in esame

Nel caso di specie, l'impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex

[art. 1](#) co. 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30.3.2024 e interconnessi entro il 31.12.2024.

La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d'imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all'[art. 6](#) del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l'opzione "investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024" anziché l'opzione corretta "investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024".

Nella fattispecie in esame, l'impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe quindi potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Modalità di regolarizzazione e sanzioni

Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.

Secondo l'Agenzia delle Entrate:

- la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota del credito a gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell'[art. 13](#) co. 4-ter del DLgs. 471/97 "entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione" (vale a dire entro il 2.11.2026, cadendo di sabato il termine del 31.10.2026 per la presentazione del modello REDDITI SC 2026), presentando, nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250,00 euro;
- la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito a dicembre 2024 configura invece un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante ex [art. 13](#) co. 4-bis del DLgs. 471/97, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e riversamento della quota con interessi.

In quest'ultimo caso, viene infatti precisato che, posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex [art. 38-bis](#) del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione "Erario", con il codice tributo "6936" in corrispondenza della somma da indicare nella colonna "importi a debito versati" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate nn. [3/2021](#), [45/2023](#) e [41/2025](#)).

Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall'[art. 13](#) del DLgs. 472/97 (ravvedimento).

art. 1 co. 1057 bis L. 30.12.2020 n. 178

art. 13 co. 4 bis DLgs. 18.12.1997 n. 471

art. 13 co. 4 ter DLgs. 18.12.1997 n. 471

art. 6 DL 29.3.2024 n. 39

DM 24.4.2024 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.2.2026 n. 40

Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2026 - "Il tax credit 4.0 compensato con comunicazioni errate può essere sanato" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 17.2.2026, p. 37 - "Industria 4.0, sanabili le mancate comunicazioni" - Gaiani Italia

Oggi del 17.2.2026, p. 29 - "No dati? No bonus. E sanzioni" - Pagamici

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Professionisti

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Responsabilità civile - Predisposizione della dichiarazione dei redditi - Detrazioni fiscali - Verifica della documentazione (Cass. 13.2.2026 n. 3215)

L'ordinanza della Cassazione n. [3215/2026](#) si è occupata della responsabilità di un commercialista che, incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi dal cliente, inseriva alcune detrazioni sulla base di un prospetto, elaborato dallo stesso cliente, contenente l'elencazione delle spese da esso affrontate, senza verificare che sussistessero tutti i requisiti di legge per accedere alle misure. Mancava, in particolare, la dichiarazione di esecuzione dei lavori per una somma superiore a 100 milioni di lire, richiesta dall'[art. 1](#) lett. d) del DM 41/98.

Responsabilità dei professionisti intellettuali

Il professionista esercita la propria attività in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, che ha per oggetto una prestazione a favore del cliente e dietro compenso.

La responsabilità a cui va incontro nell'esecuzione dell'incarico configura, pertanto, una responsabilità contrattuale ex [art. 1218](#) c.c., derivante dall'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera intellettuale, da cui può derivare l'obbligo di risarcire il danno, salvo che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La diligenza a cui il professionista deve conformarsi è quella prevista dall'[art. 1176](#) co. 2 c.c., a mente del quale *"nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività prestata"*.

Colpa professionale

Dall'individuazione del concetto di diligenza si ricava il concetto di "colpa professionale", consistente in tutti quei comportamenti non idonei a permettere il raggiungimento delle finalità cui si rivolge l'opera del professionista e racchiusa in un confronto tra il comportamento concretamente posto in essere ed il modello astratto del "buon professionista", che identifica la condotta normalmente idonea a raggiungere il risultato sperato dal cliente.

Anche con riferimento ai prestatori d'opera intellettuale, il concetto di colpa si articola essenzialmente nelle ipotesi di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline.

Decisione della Cassazione

L'ordinanza in commento ha enunciato il principio secondo cui il professionista incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi del cliente, in base alla diligenza richiesta dall'[art. 1176](#) co. 2 c.c., è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati. Per le deduzioni e le detrazioni fiscali, in particolare, egli deve verificare che siano stati effettuati tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale, senza pericolo di incorrere in sanzioni e in modo da far ottenere al contribuente il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.

In particolare, per deduzioni e detrazioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere oggetto di attenta verifica da parte del professionista.

La Suprema Corte ha distinto il caso in questione dall'ipotesi in cui il cliente non rappresenti correttamente le operazioni contabili che il commercialista deve annotare: in questi casi, infatti, al professionista non è richiesto di vigilare la tenuta regolare della contabilità se non vi è preposto e, quindi, non rientra nella sua diligenza contestare l'eventuale irregolarità dei documenti presentatigli, così come non è tenuto a indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate.

Al contrario, il commercialista, incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di detrarre determinate spese in base ad una specifica normativa, non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge siano stati posti in essere e procedere ugualmente all'inserimento delle spese agevolate.

Secondo la Cassazione, l'essenza e il significato dell'attività professionale nell'ambito della dichiarazione dei redditi consiste proprio nella verifica e nel riscontro con il cliente del fatto che siano stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari affinché i *bonus* possano essere riconosciuti e possano essere inserite le relative spese nella dichiarazione stessa, senza rischiare di incorrere in sanzioni o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.

Non fa venire meno la responsabilità del professionista neppure il fatto che egli non avesse seguito personalmente l'*iter* per la concessione del beneficio. Peraltro, per chi istruisca la pratica in maniera non conforme, il danno provocato consisterebbe nella mancata fruizione del beneficio; per colui che non ha effettuato a valle le avvenute verifiche, il danno è rappresentato dalle sanzioni applicate.

Il Quotidiano del Commercialista del 14.2.2026 - "Il commercialista deve verificare i documenti per fruire delle detrazioni in dichiarazione" - Pasquale

Cass. 13.2.2026 n. 3215

LAVORO

DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 2.12.2025

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONI AGEVOLATE - Imprese editoriali, televisive e radiofoniche - Contributo per le assunzioni di professionalità specialistiche - Disposizioni attuative - Modalità e termini di presentazione delle domande

Con il DPCM 17.9.2025 sono state individuate, per l'anno 2025, misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive.

In attuazione dell'art. 1 del suddetto DPCM, con il presente decreto:

- viene disciplinata la concessione di un contributo a sostegno delle assunzioni di professionalità specialistiche;
- vengono definite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande.

Soggetti interessati

Possono accedere al contributo in esame i datori di lavoro:

- appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa, alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato;
- iscritti al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- che non sono sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione giudiziale;
- in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
- che assumono figure professionali in possesso di competenze, opportunamente attestate e funzionali all'innovazione tecnologica e digitale, acquisite nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e sicurezza informatica, dei servizi on line nel settore dei media.

Per accedere all'agevolazione, i suddetti datori devono avere un codice di classificazione ATECO 2025, prevalente e/o primario, indicato nel Registro delle imprese:

- per le imprese editoriali di quotidiani: 58.12 (edizione di quotidiani);
- per le imprese editoriali di periodici: 58.13 (edizione di riviste e periodici);
- per le agenzie di stampa: 60.31 (attività delle agenzie di stampa);
- per le emittenti radiofoniche: 60.10 (attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio);
- per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video).

Assunzioni agevolate

Sono agevolabili le assunzioni:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- perfezionatesi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;
- che riguardano soggetti con età inferiore a 36 anni.

Ammontare del contributo

Per ogni assunzione agevolabile, è previsto un contributo forfetario pari a 10.000,00 euro.

Attestazione delle competenze professionali

Le competenze professionali degli assunti devono essere attestate tramite almeno una delle seguenti modalità:

- titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi;
- attestato rilasciato da enti accreditati secondo la normativa vigente o da altri soggetti che svolgono attività formativa;
- esperienza professionale, acquisita e comprovata per un periodo continuativo pari ad almeno sei mesi, finalizzata all'acquisizione delle previste competenze.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- dalle ore 10.00 del 12.3.2026 e fino alle ore 17.00 del 14.4.2026;
- in via telematica, attraverso la procedura informatica disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Compilazione della dichiarazione sostitutiva

Attraverso la suddetta procedura telematica, occorre compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

- il possesso dei requisiti previsti;
- gli estremi dei contratti di assunzione a tempo indeterminato perfezionatisi nel corso dell'anno 2025, con l'indicazione del nominativo e degli altri dati anagrafici del lavoratore assunto, della data di assunzione e della qualifica/mansione come indicate nel contratto;
- il titolo di formazione o professionale attestante le previste competenze;
- gli estremi delle coordinate bancarie intestate all'impresa richiedente il contributo.

I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria tramite flussi informativi con l'INPS.

Erogazione del contributo

Il contributo viene riconosciuto:

- nell'ambito del previsto limite di spesa, pari a 2 milioni di euro;
- nel rispetto dei limiti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis", di cui al regolamento della Commissione europea 13.12.2023 n. 2831.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse all'agevolazione, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il contributo spettante viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda.

Controlli

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare dell'agevolazione.

I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Esibizione della documentazione

La documentazione attestante l'assunzione dei dipendenti e le relative competenze professionali possedute dovrà essere resa disponibile dall'impresa beneficiaria del contributo su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

Revoca del contributo

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca della concessione del contributo e al recupero del contributo erogato.